

DECRETO LEGGE<sup>1</sup>

Decreto 21 giugno 2013, n. 69  
(Gazz. Uff., 21 giugno 2013, n. 144 – S.O. n. 50)

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(Omissis. N.d.A.)

TITOLO II  
SEMPLIFICAZIONI

CAPO I  
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

(Omissis. N.d.A.)

Art. 38

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)*

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2017. (Termine così modificato dal c. 11-ter dall'art. 5 del D.L. 30/12/2016 n. 244 come convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/2017 n. 19, alle condizioni di cui al comma 11-quater e l'eccezione prevista al comma 11-quinques dello stesso articolo del D.L.<sup>2</sup> N.d.A.)

(Omissis. N.d.A.)

---

<sup>1</sup> Convertito con legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63). N.d.A.

<sup>2</sup> I commi 11-quater e 11-quinque dell'art. 5 del D.L. 30/12/2016, n. 244, come convertito in legge, riportano: "11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento."; "11-quinques. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017"; **tale ultimo termine è stato prorogato al 31/12/2020** dall'art. 9-bis del DL 25/07/2018, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n.108 e dalla lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 modificata dalla Legge 28/02/2020, n. 8. N.d.R.